

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 200.

Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, di attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale;

Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;

Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;

Tenuto conto del regolamento (CE) del Consiglio, del 29 settembre 2003, n. 1782/2003, e successive modificazioni;


Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito e finalità

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che possono essere stabilite al fine di eradicare o controllare le malattie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera *b)*, del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

b) allevamento: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;

c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta;

d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario;

e) autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali cui è delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto;

f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita.

Art. 3.

Elenco informatizzato delle aziende


1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Ferma restando l'ufficialità dei dati della BDN, le regioni e le province autonome già dotate di proprie banche dati alimentano la BDN in tempo reale garantendo un identico livello di qualità e sicurezza dei dati.

2. Le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende nella BDN, comprese le informazioni da registrare, contengono necessariamente l'indicazione del detentore degli animali di ciascun allevamento, anche ai fini dell'applicazione della decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, sono riportate nell'allegato I, paragrafo 1.

3. Il Ministero della salute con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, se necessario, può fornire ulteriori indicazioni operative per l'implementazione della BDN.

4. Le aziende continuano ad essere presenti nella BDN finché non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.

5. Ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN di cui al presente articolo le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale purché sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente.



6. I dati e le informazioni contenute nella BDN connessi all'attuazione e gestione della politica agricola comune e ad altri adempimenti di competenza agricola, agroambientale e rurale, saranno resi disponibili al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) tramite procedure di cooperazione applicativa.

Art. 4.

Registro aziendale di carico e scarico e modello IV

1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale degli animali conformemente a quanto indicato nell'allegato II del presente decreto; il registro è composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresì le seguenti informazioni:

a) numero di animali presenti in allevamento;

b) movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse.

2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma 1 sono già interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa e che la compilazione del registro in BDN avvenga nel rispetto della tempistica di cui all'allegato II.

3. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafi 3 e 4.

4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda la gestione delle copie.

5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma 4, i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa.

6. L'operatore che detiene temporaneamente gli animali presso mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma 4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1.

7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5.

8. I registri e le informazioni, nonché le copie del modello IV di cui al presente articolo, sono messi a disposizione dell'autorità competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.

Art. 5.

Identificazione degli animali

1. Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'allegato I, paragrafo 2.

2. Il mezzo di identificazione di cui al comma 1 non può essere rimosso, sostituito o modificato senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

3. Qualora il mezzo di identificazione è diventato illeggibile o è stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente al presente articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice di identificazione nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.

4. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro genealogico ed al registro degli ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purché tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità degli animali pari a quelle del registro di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Scambi intracomunitari

1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilità dell'animale.

2. Il mezzo di identificazione che non consente di garantire l'identificabilità dell'animale è sostituito a



cura ed a spese del detentore entro trenta giorni dall'ingresso in azienda e comunque prima di una successiva movimentazione.

3. Nel caso di cui al comma 2 va stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'azienda di origine dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nell'azienda di prima destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4.

4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, può chiedere agli Stati membri, in attuazione del Capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi.

Art. 7.

Importazioni

1. Gli animali importati da un Paese terzo che hanno superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e rimangono nel territorio italiano, sono identificati in conformità e mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima di lasciare l'azienda, tranne nel caso in cui la destinazione finale sia un macello situato nel territorio nazionale e che gli animali sono effettivamente macellati entro trenta giorni dal loro ingresso.

2. È stabilito un nesso tra l'identificazione effettuata nel Paese terzo di provenienza degli animali e quella di cui al comma 1. Tale nesso è trascritto nel registro aziendale di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Controlli

1. Il Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto.

2. Il programma annuale dei controlli di cui al comma 1 riguarda almeno l'1 per cento del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le autorità competenti ad eseguire i controlli di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono della check list di cui all'allegato III.

3. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.

Art. 9.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, penultimo periodo, la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.


3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro di carico e scarico è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.



8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo macellato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che non adempie agli obblighi previsti all'allegato I, paragrafo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

11. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

12. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica gli Allegati di cui al presente decreto, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

FAZIO, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*


ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO



1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3


Il responsabile legale dell'azienda entro venti giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio.

Il Servizio veterinario competente per territorio attribuisce il codice aziendale alfanumerico recante nell'ordine:

- la sigla *IT*,
- le ultime tre cifre del codice *ISTAT* del Comune ove ha sede l'azienda
- la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda
- tre cifre costituenti il numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale;

Il Servizio Veterinario provvede a registrare in BDN le seguenti informazioni relative a :

- a) azienda: codice aziendale; indirizzo dell'azienda; coordinate geografiche dell'azienda;
 - b) struttura zootecnica:
 - tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico);
 - denominazione o ragione sociale;
 - nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta, ecc);
 - nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
 - capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere per ogni ciclo);
 - animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali).
 - c) se la struttura è l'allevamento bisogna indicare altresì:
 - relativamente all'orientamento produttivo specificare se:
 - i) "*familiare*" (allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti).
 - ii) "*da ingrasso*" (allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso; si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso);
 - iii) "*da riproduzione*" (allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione).
 - relativamente alla tecnica produttiva specificare se:
 - i) *per gli allevamenti da ingrasso*: "**ciclo completo**" (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); "**svezzamento o magronaggio o finissaggio**" (allevamenti in cui sono allevati suini in determinate fasi di accrescimento).
 - ii) *per gli allevamenti da riproduzione*: "**ciclo chiuso**" e "**ciclo aperto**" (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori).
 - Relativamente alla modalità d'allevamento, specificare se: "**stabulato**", "**semibrado**".
- Sistema multisito: **SI/NO**



Allevamento Stagionale (allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell'anno): **SI/NO**

- d) se la struttura è una stalla di sosta l'orientamento produttivo dovrà essere distinto tra:
- "*da macello*" (che movimentata esclusivamente verso il macello);
 - "*da vita*" (che movimentata anche verso altri allevamenti).

Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio veterinario competente per territorio la variazione di uno dei dati elencati alle precedenti lettere b), c) e d), oppure la cessazione dell'attività, in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale. Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate.

Il Servizio veterinario competente per territorio inoltre provvede a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni:

- a) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati;
- b) qualifica sanitaria così come prevista dalla norma sanitaria vigente.

2- IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ex articolo 5

L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo la seguente modalità:

esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale) di cui al paragrafo 1 del presente allegato. L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. E' consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.


Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute.

3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN ex articolo 4

Il detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, dovrà registrare in BDN i seguenti dati:

- consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni.
- totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo);
- numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.



4- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN ex articolo 4

Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento:

- numero degli animali movimentati in entrata o uscita;
- codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;
- causale della movimentazione
- data di arrivo o di partenza;
- numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

5 – REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN di cui all'articolo 4, comma 6

Il responsabile del macello, direttamente o tramite persona delegata, registra in BDN i seguenti dati entro 7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni:


a) per ciascuna partita di suidi macellati:

- la data dell'avvenuta macellazione;
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati distinti per categoria;

b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi del certificato sanitario;
- numero di animali macellati distinti per categoria;
- la data dell'avvenuta macellazione.

Nel caso in cui il responsabile del macello si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.



REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO e mod. IV

Data	CARICO					Provenienza*	SCARICO					Mod. IV /Certificato sanitario	CONSISTENZA AGGIORNATA					Note	
	n° capi						n° capi						n° capi						
	verri	scrofe	lattonzoli	magroni	grassi		verri	scrofe	lattonzoli	magroni	grassi		Totale	verri	scrofe	lattonzoli	magroni		grassi

- Per quanto riguarda le nascite e le morti il registro di carico e scarico viene aggiornato ogni 30 giorni.
- In caso di cessazione di attività l'ASL convalida la chiusura, il detentore tiene a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta, il registro per 3 anni.

(*) Tutte le informazioni devono essere registrate nel presente registro aziendale entro 3 giorni dall'evento ad eccezione delle nascite/decessi che possono essere registrati entro 30 giorni dall'evento.




CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI - CHECK LIST N°			
Maiali <input type="checkbox"/>		Cinghiali <input type="checkbox"/>	
REGIONE	ASL	DISTRETTO	
DATI AZIENDALI			
CODICE AZIENDALE IT		DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			
COMUNE			PROV. C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO	
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO	
Latitudine	<input type="text"/>	Longitudine	<input type="text"/>
Totale capi presenti	<input type="text"/>	Totale capi risultanti al censimento annuale	<input type="text"/>
Specificare il criterio utilizzato per la selezione dell'allevamento.....			
Elementi di verifica			
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI			
Numero totale di capi privi di identificazione (1)	maiali	cinghiali	
Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)	maiali	cinghiali	
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE			
Assenza del registro d'azienda (3)			
Incongruenze del registro d'azienda (3)			
VERIFICA NOTIFICHE			
Mancata notifica delle movimentazioni (4)			
TOTALE CAPI CONTROLLATI	maiali	cinghiali	
TOTALE CAPI CON ANOMALIE	maiali	cinghiali	
PRESCRIZIONI E SANZIONI			
PRESCRIZIONI	Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni		
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni	Intenzionalità SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.			



SANZIONI APPLICATE		<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
Blocco movimentazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sequestro capi
Altro.....			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE			
DATA CONTROLLO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Giorno	Mese	Anno
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE			
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO		FIRMA DEL CONTROLLORE	
NOTE PER LA COMPILAZIONE			
<p>Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda e inoltre la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda . In allegato la legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione .</p>			



1 - Mancata identificazione degli animali
I10-Identificazione dell'animale mancante
2 - Irregolare identificazione dei capi
I11-Identificazione dell'animale non corretta
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
3 - Incongruenze del registro d'azienda
I20-Registro di stalla mancante
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
4 - Mancata notifica delle movimentazioni
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*) — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

2. (Omissis).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.»

«ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

— 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

— 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

— 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.

— 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

— 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

— 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

— 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione).

— 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

— 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

— 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

— 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione).

— 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

— 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

— 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica.

— 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

— 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

— 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

— 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

— 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

— 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

— 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

— 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.


— 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

— 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

— 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

— 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

— 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.



— 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

— 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.

— 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

— 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

— 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

— 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

— 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione).

— 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

— 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

— 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

— 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

— 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

— 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

— 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

— 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

— 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le ragioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni.

— 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

— 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.»

— La direttiva 2008/71/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2008, n. L 213.

— La direttiva 92/102/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 dicembre 1992, n. L 355.

— Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2006, n. 98.

— La direttiva 2003/74/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 ottobre 2003, n. L 262.

— Le direttive 96/22/CE e 96/23/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 125.

— Il regolamento n. 882/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1999, n. 230.

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1991, n. 24.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/608/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 1989, n. L 351.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/662/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 395.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1993, n. 78, supplemento ordinario.

— La direttiva 90/675/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 373.

— La direttiva 91/496/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1999, n. 146, supplemento ordinario.

— La direttiva 97/12/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1997, n. L 109.

— La direttiva 64/432/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1964, n. L 121.

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2004, n. 49, supplemento ordinario.

— La direttiva 2001/89/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2001, n. L 316.

— Il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2004, n. 51.

— Il regolamento (CE) n. 1760 del 2000 è pubblicato nella G.U.C.E. 11 agosto 2000, n. L 204.

— Il regolamento (CE) n. 1825 del 2000 è pubblicato nella G.U.C.E. 26 agosto 2000, n. L 216.

— L'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 3 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.»

— La decisione 89/153/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 marzo 1989, n. L 59.

— Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270.

— La decisione 2000/678/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 novembre 2000, n. L 281.

— La direttiva 64/432/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1964, n. L 121.

— La decisione 2005/458/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 160.

Note all'art. 2:

— L'art. 2, lettera b), del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, così recita:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) (omissis);



b) "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non è allevato o tenuto in un'azienda».

— Per la direttiva 2001/89/CE, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;

f) "autorità competente": Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

Note all'art. 3:

— L'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, così recita:

«Art. 12. — 1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero per le politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.»

— Per la decisione 2000/678/CE si veda nelle note alle premesse.

— Per la decisione 2005/458/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, così recita:

«Art. 10 (Modello del documento di accompagnamento). — 1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.»

Note all'art. 5:

— Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così recita:

«Art. 11. — 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato A, parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 2, lettere b) e c);

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti 3) e 4) sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'art. 5, comma 4, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione è assicurato mediante controlli non sistematici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato B, parte II.

5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:

a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattrore precedenti, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.»

— Il capo II del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, così recita: «ASSISTENZA SU RICHIESTA».

Note all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 30 marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

Note all'art. 11:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse.

10G0221

